



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

Criteria generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi. Integrazione decreto n. 681 del 23.02.2016.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013";

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione nonché il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n°41 del 18 febbraio 2017, con il quale si rinnova la "Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'articolo 23 *quater*, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a), del Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998, nr. 169, che comprende tra le finalità dell'UNIRE il *"finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse"*;

VISTO, altresì, l'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999, ai sensi del quale l'Unire *"contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi"*;

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Mipaaf e Società di corse ha chiarito che il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *"si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli"*.

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del D.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *"riconducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a...."*, con la conseguenza che le somme erogate entrano *"pleno jure nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO in particolare l'art. 12 della sopracitata legge, intitolato *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*, il quale prevede che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni"*



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001 che riserva all'organo di governo delle amministrazioni pubbliche la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

VISTO il proprio decreto del 23 febbraio 2016 n. 681 con il quale sono stati definiti i “*Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 96427 del 27 dicembre 2016 recante “*Modifiche all'art. 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 681 del 23 febbraio 2016*” con il quale è stata differita l'applicazione del predetto decreto n. 681/2016;

VISTO il proprio decreto n. 652 del 31 luglio 2017 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro con l'incarico di curare tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto n. 681/2016 a far data dal 1° gennaio 2018;

VISTA la nota del 7/12/2017 prot. n. 979 con la quale il Capo Dipartimento ha trasmesso la documentazione inerente all'attività svolta dal suddetto gruppo di lavoro corredata della proposta di decreto per l'attuazione della disciplina contenuta nel decreto n. 681/2016;

PRESO ATTO che dalle risultanze delle attività svolte dal gruppo di lavoro emerge la necessità, per la piena attuazione della disciplina di cui al decreto n. 681/2016, di integrare lo stesso con le previsioni relative alle società di corse che all'esito della procedura valutativa di cui al comma 1 dell'art. 10 del precitato decreto, non raggiungono i requisiti minimi previsti per la classificazione;

CONSIDERATO che le proiezioni risultanze dell'implementazione del sistema di classificazione sulla base dei dati parziali registrati al 31/10/2017 continuano a profilare l'immediata fuoriuscita dal sistema di un non trascurabile numero di società di corse con conseguenti effetti negativi per la filiera ippica dei territori in cui le stesse operano;

VALUTATO l'interesse pubblico per un'ordinata attuazione del sistema di classificazione attraverso l'introduzione di misure transitorie tese a stimolare l'interesse dei soggetti coinvolti alla presentazione e realizzazione di progetti di rilancio e valorizzazione delle loro realtà aziendali in coerenza con le strategie del Ministero esplicitate nel decreto n. 681/2016;

TENUTO CONTO altresì dell'esigenza di rendere coerente la disciplina di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse con la qualificazione datane dal Consiglio di Stato con il richiamato parere nr. 2148/2017 che ne esclude l'assoggettamento all'obbligo di rendiconto e di restituzione di eventuali residui di gestione, invece previsti dall'art 13, comma 3 del DM n. 681/2016;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo unico

1. Il decreto 23 febbraio 2016 n. 681 è modificato come segue:
 - A. All'art. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nell'ipotesi di mancanza dei requisiti minimi prescritti per la classificazione nel ruolo istituito dal presente decreto, si applica la disciplina di cui al successivo art. 10, comma 8 e seguenti”.
 - B. All'art. 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

“8. La Società di corse, titolare della gestione di un ippodromo che all'esito della procedura valutativa di cui al comma 1 non consegua la soglia dei requisiti minimi previsti per la classificazione, decade dal riconoscimento.

9. Solo ed esclusivamente per l'anno 2018, la società di corse che all'esito della procedura valutativa di cui al comma 1, pur possedendo i requisiti minimi prescritti dalla normativa tecnica vigente, non consegua la soglia dei requisiti minimi prescritti per la classificazione, può essere ammessa alla programmazione ed alla sovvenzione subordinatamente alla presentazione e positiva valutazione da parte di apposita commissione ministeriale di un progetto finalizzato a rilanciare la struttura ippica interessata che, attraverso la previsione di adeguati autonomi investimenti, anche di carattere finanziario, ne consenta il miglioramento della performance.

10. Alla società di corse ammessa alla programmazione ed alla sovvenzione ai sensi del precedente comma 9, l'Amministrazione assicura, compatibilmente con le linee generali di programmazione definite in coerenza con le risorse disponibili, un livello di attività e di montepremi corrispondente al ruolo provvisoriamente assegnato ed un finanziamento pari al 75% di quello previsto dal medesimo ruolo.

11. Nel caso in cui al 31 dicembre 2018 la società interessata non raggiunga i requisiti previsti per il ruolo in cui è stata provvisoriamente inserita ai sensi del precedente comma 9, né i requisiti minimi utili per la classificazione in altra categoria del ruolo, la stessa è dichiarata decaduta dal riconoscimento.

12. Al fine di ottimizzare l'esercizio dell'attività ippica presso gli ippodromi, razionalizzando i costi e massimizzando i risultati, l'Amministrazione, nell'ipotesi di progetti che prevedano riorganizzazioni o raggruppamenti di Società di corse che gestiscono uno o più ippodromi, può consentire, compatibilmente con la programmazione generale, il mantenimento dei livelli di attività e di montepremi assegnati a ciascun ippodromo interessato dall'operazione a condizione che l'attività di corse venga concentrata in un unico impianto.
- C. Il comma 3 dell'art. 13 è soppresso.

On. Giuseppe Castiglione

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.



*Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*